



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 27/04/2022**

Oggetto: APPROVAZIONE PEF 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik	X	
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTI Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. AGOSTO Silvana	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. DUTTO Antonella	X	
16. ROBBIONE Roberta		X
17. TRONCI Giorgia		X
Totale	15	2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di*

igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

RICHIAMATO ai sensi dell'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI. Cioè la ***copertura integrale dei costi del servizio;***

Premesso che il Consorzio Ecologico Cuneese, istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, può essere definito “Ente Territorialmente Competente”, nell’accezione intesa dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”);

Premesso ancora:

➤ che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

➤ che nel mese di dicembre 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti la regolazione del settore rifiuti, tra i quali si distinguono:

- la deliberazione n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione n. 444/2019 che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e, nel contempo, rimanda ad una successiva fase la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono.

➤ che nel corso del 2020 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti l’applicazione del nuovo metodo tariffario:

- la deliberazione n. 57/2020 circa le semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e l’avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente;
- la deliberazione n. 102/2020 circa la richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19;
- la determinazione n. 2/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), e circa la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

➤ che nel corso del 2021 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti l’applicazione del nuovo metodo tariffario:

Con la delibera 363/2021/R/rif. del 3 agosto 2021 l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, introducendo tuttavia diversi elementi di innovazione anche sul fronte metodologico.

Il nuovo metodo prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Infine la delibera 363/2021 disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

L'Autorità poi con la Determina 2/2021 del 4 novembre 2021 – DRIF ha completato il quadro regolamentare definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione e fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif.

Con il nuovo metodo tariffario, a differenza del precedente, il modello non opera più anno per anno, ma prevede una pianificazione quadriennale eseguita attraverso uno schema unico. Ne discende che è necessario predisporre un Piano Economico Finanziario quadriennale, con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non sia verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Considerato che la norma istitutiva della Tari prevede il criterio della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana così come indicati nel piano finanziario;

Visto il piano finanziario relativo alla determinazione dei costi del servizio allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio Ecologico Cuneese e validato dal Relativo Consiglio di Amministrazione n.4 in data 29/03/2022 e trasmesso a questo Ente con prot n. 7615 del 8/04/2022 con la relativa relazione di accompagnamento (All.A);

Rilevato come nella relazione di accompagnamento siano precisati :

- il perimetro della gestione/affidamento e i servizi forniti
- i dati tecnici e patrimoniali
- i dati economici per la determinazione delle entrate
- i costi del comune
- i dati relativi all'attività di validazione operata dal C.E.C.

Rilevato che il Comune di Borgo San Dalmazzo ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con atto n. 45 del 22.12.2021;

il Piano Economico Finanziario trasmesso dal CEC ammonta a complessivi € **1.844.810,00** di cui

- i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale ammontano complessivamente ad € **719.183,00** calcolati sui costi a consuntivo 2020 rivalutati con parametro per il limite alla crescita delle tariffe;
- i costi relativi al ciclo integrato RU ammontano a complessivi € **1.125.627,00** calcolati sui costi a consuntivo 2020 rivalutati con parametro per il limite alla crescita delle tariffe
- la detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 sulla parte variabile ammonta ad € **7.000,00** pertanto il totale delle entrate tariffarie sarà pari ad € **1.837.810,00**;

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL del 28/01/2022, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Borgo San Dalmazzo è complessivamente pari ad € 2.145.319,09;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Preso atto che il decreto Milleproroghe approvato con l. 15 del 25/02/2022 all'articolo 3, prevede che:

-comma 5-quinquies. “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”

-Comma 5-sexiesdecies. “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.”

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, astenuti n. 5 Consiglieri (Sigg.i: Agosto S.; Bona M.; Fantino M.; Giordano P.; Maccario I.) con voti favorevoli n. 10,

D e l i b e r a

- a) di approvare per l'anno 2022, visto il Piano Economico Finanziario anno 2022 (Allegato A e la relazione di accompagnamento per quanto di competenza del Comune (All. B) quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, così come validato dal Consorzio Ecologico Cuneese, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- Di dare atto che il Piano finanziario di cui al punto precedente, costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI anno 2022 di cui alla Legge 147/2013;
- Di trasmettere tale deliberazione al C.EC. per i successivi adempimenti previsti
- Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(BERETTA Gian Paolo) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
